

Ordinanza n. 2 del 3 febbraio 2017

Modifiche alle ordinanze commissariali n. 14 del 21 marzo 2016 e n. 57 del 12 ottobre 2012. Disposizioni in merito allo spostamento delle domande di contributo da piattaforma MUDE a piattaforma SFINGE e viceversa

Visti:

- il decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 di attuazione dell'art. 2 comma 2 del decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012;
- il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati del 4 ottobre 2012;
- il decreto legge 14 gennaio 2013 n. 1, convertito con legge 1 febbraio 2013 n. 11, recante *“Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale”*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2013, in G.U. 11 febbraio 2013 n. 35, recante *“L'aggiornamento della misura dei contributi per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici nel maggio 2012”*;
- il decreto legge 26 aprile 2013 n. 43 convertito con legge 24 giugno 2013 n. 71 recante *“Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015”*;
- il decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 *“Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. (Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali).”* convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, che all'articolo 13 comma 01 dispone che il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2016.

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto 6 giugno 2012 n. 74, conertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Visto l'articolo 11 comma 2bis del Decreto-legge n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, pubblicata sulla G.U. n. 47 del 26 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2018;

Vista, infine, la Decisione della Commissione Europea C(2016) 7085 final con la quale i termini previsti nel regime di cui alla precedente Decisione C(2012)9853 final per la concessione di aiuti sono prorogati fino al 30 giugno 2018 per tutti i settori produttivi ad eccezione dell'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura;

Viste le ordinanze commissariali:

- n. 29 del 28 agosto 2012 *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili”* e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 51 del 5 ottobre 2012 *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0)”* e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 57 del 12 ottobre 2012 *“Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e la riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostruzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle Linee Guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi”* e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 86 del 6 dicembre 2012 *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E1, E2 o E3)”* e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 60 del 27 maggio 2013 *“Misure per la riduzione della vulnerabilità urbana e criteri per*

l'individuazione e la perimetrazione delle Unità Minime di Intervento (UMI) e per la redazione del Piano della Ricostruzione. Modalità di assegnazione dei contributi”;

- n. 66 del 7 giugno 2013 “*Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di immobili privati danneggiati e per i danni subiti ai beni mobili strumentali a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nei quali soggetti privati senza fine di lucro svolgono attività o servizi individuati ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74 convertito con modificazioni dalla legge 122/2012.*” e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 119 del 11 ottobre 2013 “*Disposizioni relative agli interventi da effettuare su edifici di proprietari diversi, residenziali, produttivi e pubblico-privati. Approvazione clausole obbligatorie contratti. Integrazioni ordinanze nn. 29, 51, 86/2012 e smi e 24/2013. Altre disposizione relative ai contributi per la ricostruzione pubblica e privata”;*
- n. 11 del 20 febbraio 2014 “*Ulteriori disposizioni in materia di Unità Minime d’Intervento e termini per l’approvazione del Piano della ricostruzione di cui all’Ordinanza n. 60 del 2013”;*
- n. 32 del 28 aprile 2014 “*Criteri e modalità di determinazione, erogazione dei contributi da assegnare in attuazione dell’art. 9 ordinanza n. 119/2013 e dell’art. 1, comma 371, lett. c) della l. 147/2013 e approvazione schema di convenzione tipo.*”;
- n. 33 del 28 aprile 2014 “*Art. 1, comma 369, della l. 147/2013. Provvedimenti per la ricostruzione dei centri storici e dei centri urbani”;*
- n. 15 del 14 aprile 2015 “*Modalità attuative delle ordinanze commissariali nn. 32, 33 del 2014. Modifiche alle ordinanze commissariali n. 24 del 2013 e nn. 11, 32, 33 e 71 del 2014.*”;
- n. 51 del 26 novembre 2015 “*Disposizioni in merito ad imprese appaltatrici degli interventi di cui alle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e proroghe dei termini per la presentazione delle domande.*”;
- n. 13 del 21 marzo 2016 “*Proroga dei termini per la presentazione delle domande di cui alle ordinanze nn. 51/2012, 86/2012, 60/2013, 66/2013, 32/2014, 33/2014 e 15/2015*”;
- n. 14 del 21 marzo 2016 “*Nuove disposizioni in merito alla presentazione delle domande di contributo ai sensi delle ordinanze nn. 51/2012, 86/2012, 60/2013, 66/2013, 32/2014, 33/2014, 15/2015 e 13/2016. Modifiche alle ordinanze nn. 51/2012, 86/2012 e n. 33/2014*” e successive modificazioni intervenute con l’ordinanza n. 60 del 14 dicembre 2016 “*Modifiche all’ordinanza commissariale n. 14 del 21 marzo 2016: nuove disposizioni per la proroga dei termini per la presentazione delle domande di cui alle ordinanze nn. 51/2012, 86/2012, 60/2013, 66/2013, 32/2014, 33/2014 e 15/2015*”.

Dato atto che:

- a seguito della Decisione della Commissione Europea C(2016) 7085 final con la quale i termini previsti nel regime di cui alla precedente Decisione C(2012)9853 final per la concessione di aiuti sono prorogati fino al 30 giugno 2018 per tutti i settori produttivi ad eccezione dell’agricoltura, la pesca e l’acquacoltura, non è più necessario concedere a partire dal primo gennaio 2017 ai sensi e nel rispetto del Regolamento (UE) 1407/2013 “de minimis” contributi risarcitori alle

imprese relativamente a danni da queste subiti con riferimento a edifici e/o unità immobiliari danneggiati;

- a seguito delle modifiche introdotte a L. 57/2011 introdotte dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2016 si rende necessario fornire le modalità attuative di tali dispositivi normativi nazionali relativi alla tematica degli Aiuti di stato nell'ambito delle domande di contributo a valere sulle Ordinanze n. 29 del 28 agosto 2012, n. 51 del 5 ottobre 2012 e n. 86 del 6 dicembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni;
- per semplificare l'esame delle pratiche di cui all'ordinanza n. 57/2012 e smi si è ritenuto di fornire ulteriori indicazioni per le presentazioni delle varianti in corso d'opera e per il riesame della domanda presentata dalle imprese attive nel settore della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE;
- in considerazione della situazione economica dell'intero territorio, le imprese hanno incontrato gravi difficoltà per la ripresa delle attività produttive, anche tali da causare in molti casi la cessazione dell'attività produttiva stessa, si è ritenuto opportuno indicare criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi in caso di fallimento, concordato preventivo liquidatorio o liquidazione coatta amministrativa del beneficiario del contributo concesso;
- si è reso necessario fornire disposizioni per lo spostamento delle domande di contributo da piattaforma MUDE a piattaforma SFINGE e viceversa.

Sentito nella seduta del 11 gennaio 2017 il Comitato Istituzionale ai sensi dell'Ordinanza n. 1 dell'8 giugno 2012;

Tutto ciò premesso

DISPONE

Articolo 1

Modifiche all'ordinanza n. 14/2016

1. Il comma 5 dell'articolo 1 è abrogato.
2. Al comma 2 dell'articolo 3, dopo le parole "*Le disposizioni*" sono aggiunte le parole "*dei commi 2, 3, 4 e 6*" e le parole "*dopo il 30/06/2017*" sono sostituite con le parole "*dopo il 30/04/2016*".
3. Al comma 1 dell'articolo 5 dell'ordinanza n. 14/2016, dopo le parole "*richiesti per la suddetta proroga*" sono aggiunte le parole "*oppure l'intero edificio fosse sede di attività o servizi senza fine di lucro, sopra descritti, attivi alla data del sisma.*"
4. All'articolo 6 comma 2 lettera a) dopo le parole "*entro 90 giorni dalla stessa autorizzazione*" sono aggiunte le parole "*e comunque entro il termine del 31/10/2017*".

5. All'articolo 6 comma 2 lettera b) le parole “*entro il termine del 31/12/2016*” sono sostituite dalle parole “*entro il termine del 31/10/2017*”.
6. Dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:

“Articolo 9

Modalità attuative dei dispositivi normativi nazionali relativi alla tematica degli Aiuti di stato nell'ambito delle domande di contributo a valere sulle Ordinanze n. 29 del 28 agosto 2012, n. 51 del 5 ottobre 2012 e n. 86 del 6 dicembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni

1. Il contributo a ristoro del danno di un edificio interamente di proprietà di un'impresa costituisce un aiuto di stato qualora la destinazione d'uso dell'immobile sia integralmente produttivo o se, anche in parte, residenziale, a condizione che la parte residenziale alla data del sisma fosse integralmente locata, a fronte di un canone di affitto, a soggetti diversi da parenti di primo grado del/i titolare/i dell'impresa proprietaria. In detto caso il contributo è concesso ai sensi e nel rispetto della Decisione C(2012)9853 del 19 dicembre 2012 della Commissione Europea come modificata dalla Decisione C(2016) 7085 final del 28 ottobre 2016 della Commissione Europea con l'eccezione di quanto previsto al successivo comma 4.
2. Il contributo a ristoro del danno relativo alle sole finiture interne di un'unità immobiliare di proprietà di un'impresa facente parte di un condominio formalmente costituito, costituisce un aiuto di stato a condizione che la destinazione d'uso dell'unità immobiliare sia produttiva. In tal caso il contributo è concesso ai sensi e nel rispetto della Decisione C(2012)9853 del 19 dicembre 2012 della Commissione Europea come modificata dalla Decisione C(2016)7085 final del 28 ottobre 2016 della Commissione Europea.
3. Il contributo a ristoro del danno sulle parti comuni di un edificio interamente di proprietà di imprese, non formalmente costituito in condominio, costituisce aiuto di stato. Per le imprese attive in settori diversi dalla produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE il contributo è concesso ai sensi e nel rispetto della Decisione C(2012)9853 del 19 dicembre 2012 della Commissione Europea come modificata dalla Decisione C(2016) 7085 final del 28 ottobre 2016 della Commissione Europea. Per le imprese attive nel settore della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE il contributo risarcitorio è concesso ai sensi e nel rispetto della Decisione C(2012)9471 del 19 dicembre 2012 come modificata da ultimo dalla Decisione C(2016)2870 del 3 maggio 2016.
4. Nel caso di imprese attive nel settore della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE, il contributo risarcitorio costituisce un aiuto di stato solo se relativo al ristoro dei danni di unità immobiliari la cui destinazione d'uso sia per attività agricole. In tal caso il contributo è concesso ai sensi e nel

rispetto della Decisione C(2012)9471 del 19 dicembre 2012, come modificata da ultimo dalla Decisione C(2016)2870 del 3 maggio 2016.

5. Con l'eccezione di quanto previsto al precedente comma 4, qualora il contributo si qualifichi come aiuto di stato ai sensi del presente articolo il termine ultimo per la concessione del contributo è il 30/06/2018 ai sensi di quanto stabilito dalla Decisione C(2012)9853 del 19 dicembre 2012 della Commissione Europea come modificata dalla Decisione C(2016) 7085 final del 28 ottobre 2016 della Commissione Europea.

6. A far data dalla pubblicazione della presente Ordinanza, gli aiuti concessi ai sensi del presente articolo sono trasmessi dal Commissario alla banca dati anagrafica delle agevolazioni realizzata del Ministero dello Sviluppo Economico per le finalità di cui all'art. 14, comma 2, della legge n. 57/2001 tenuto conto delle modifiche introdotte a detta banca dati dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico "*Nuove modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese e di verifica, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57*" del 22 dicembre 2016 pubblicato nella G.U. 305 del 31/12/2016.

7. A far data dal primo luglio 2017 e ai fini del rispetto di quanto previsto dall'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 come modificato dall'articolo 14 della Legge 29 luglio 2015, n. 115 e dall'art. 6, commi 6 e 7 del Decreto-Legge 30 dicembre 2016, n. 244 "Proroga e definizione di termini", nel caso il contributo risarcitorio costituisca un aiuto di stato ai sensi di quanto definito nel presente articolo, il Comune, nel caso di esito positivo dell'istruttoria e, prima dell'adozione del decreto di concessione del contributo, dovrà darne comunicazione al Commissario ed attendere che quest'ultimo comunichi i riferimenti del Codice Concessione del Registro Nazionale degli Aiuti (COR) da citare obbligatoriamente nel decreto di concessione. Le specifiche procedure e modalità applicative di quanto previsto al presente comma saranno stabilite da uno specifico decreto commissariale.

8. L'inadempimento degli obblighi di cui al comma 7 comporta l'inefficacia dell'atto di concessione e la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti ai sensi di quanto definito dall'art. 52, comma 7, della Legge 234/2012 a partire dalla data stabilita dall'emanando Regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e forestali, recante le modalità di funzionamento del Registro Nazionale per gli aiuti di stato di cui all'art. 52 della Legge 234/2012."

Articolo 2

Modifiche all'ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012

1. Il comma 10 dell'articolo 4 dell'ordinanza n. 57/2012 è così sostituito:

“10. Fermo restando il rispetto delle disposizioni del titolo IV della LR 19/2008 e smi in merito alle procedure amministrative che abilitano all’esecuzione delle opere in variante, fatta eccezione per le varianti riguardanti parti strutturali che non rivestono carattere sostanziale ai sensi della D.G.R. n. 2272/2016, sono ammesse eventuali varianti, che si rendessero necessarie nel corso dell’esecuzione dei lavori. In particolare, possono essere ammesse:

1. Varianti progettuali in corso d’opera non essenziali:

a. che non comportino un aumento del contributo concesso

In tal caso, il contributo erogabile sarà commisurato alle spese effettivamente sostenute e rendicontate che risultino ammissibili in base alle risultanze dell’istruttoria di liquidazione; in caso di rideterminazione in diminuzione del contributo concedibile, è fatta salva la possibilità di compensare eventuali scostamenti di spesa prevista al punto 4.1.6 delle Linee Guida;

b. che comportino un aumento del contributo concesso

In tal caso, il beneficiario dovrà produrre:

- nuova perizia giurata;
- nuovi elaborati grafici, opportunamente quotati;
- relazione tecnica che descriva gli interventi oggetto di variante, la loro imprevedibilità al momento della progettazione e le motivazioni che ne hanno determinato la necessità; la relazione dovrà, altresì, dimostrare l’equivalenza, ai fini della sicurezza strutturale, degli interventi in variante rispetto agli interventi già approvati;
- computo metrico estimativo di tutti gli interventi previsti dal nuovo progetto, con evidenza delle variazioni rispetto al computo metrico degli interventi ammessi in fase di concessione;
- ⊖ dichiarazione asseverata da parte del tecnico che la variante presentata ricade tra quelle non sostanziali ai fini sismici e non essenziali ai fini edilizi. Nel caso in cui la variante risulti invece sostanziale ai fini sismici dovrà essere prodotta l’attestazione dell’avvenuto deposito del progetto strutturale in variante.

L’eventuale aumento del contributo deve essere contenuto entro 1/5 dell’importo degli interventi già ammessi a contributo e, comunque, entro il limite del danno riconosciuto ammissibile a seguito di istruttoria. Detto aumento potrà essere decretato previa approvazione da parte del competente Nucleo di Valutazione, sulla base dell’istruttoria di merito effettuata ai sensi dell’art. 10, comma 2.

2. Varianti progettuali in corso d’opera essenziali:

a. che non comportino un aumento del contributo concesso

In tal caso, il beneficiario dovrà produrre:

- nuovi elaborati grafici, opportunamente quotati;

- relazione tecnica che descriva gli interventi oggetto di variante, la loro imprevedibilità al momento della progettazione e le motivazioni che ne hanno determinato la necessità; la relazione dovrà, altresì, dimostrare l'equivalenza, ai fini della sicurezza strutturale, degli interventi in variante rispetto agli interventi già approvati;
- computo metrico estimativo di tutti gli interventi previsti dal nuovo progetto, con evidenza delle variazioni rispetto al computo metrico degli interventi ammessi in fase di concessione;
- dichiarazione asseverata da parte del tecnico che la variante presentata ricade tra quelle non sostanziali ai fini sismici. Nel caso in cui la variante risulti invece sostanziale ai fini sismici dovrà essere prodotta l'attestazione dell'avvenuto deposito del progetto strutturale in variante;
- copia della presentazione della SCIA in variante ovvero copia del provvedimento di rilascio del PDC in variante ove dovuto ai sensi dell'art. 22 della LR 15/2013.

Gli interventi in variante sono oggetto di approvazione da parte del Responsabile del Procedimento della fase di liquidazione del contributo, sulla base delle risultanze dell'istruttoria di variante.

b. che comportino un aumento del contributo concesso

In tal caso, il beneficiario dovrà produrre:

- nuova perizia giurata;
- nuovi elaborati grafici, opportunamente quotati;
- relazione tecnica che descriva gli interventi oggetto di variante, la loro imprevedibilità al momento della progettazione e le motivazioni che ne hanno determinato la necessità; la relazione dovrà, altresì, dimostrare l'equivalenza, ai fini della sicurezza strutturale, degli interventi in variante rispetto agli interventi già approvati;
- computo metrico estimativo di tutti gli interventi previsti dal nuovo progetto, con evidenza delle variazioni rispetto al computo metrico degli interventi ammessi in fase di concessione;
- dichiarazione asseverata da parte del tecnico che la variante presentata ricade tra quelle non sostanziali ai fini sismici. Nel caso in cui la variante risulti invece sostanziale ai fini sismici dovrà essere prodotta l'attestazione dell'avvenuto deposito del progetto strutturale in variante;
- copia della presentazione della SCIA in variante ovvero copia del provvedimento di rilascio del PDC in variante ove dovuto ai sensi dell'art. 22 della LR 15/2013.

L'eventuale aumento del contributo deve essere contenuto entro 1/5 dell'importo degli interventi già ammessi a contributo e, comunque, entro il limite del danno riconosciuto ammissibile a seguito di istruttoria. Detto aumento potrà essere decretato previa approvazione da parte del competente Nucleo di Valutazione, sulla base dell'istruttoria di merito effettuata ai sensi dell'art. 10, comma 2.

Il Commissario, con apposito decreto, definirà le modalità con cui il Responsabile del Procedimento della fase di liquidazione, qualora dalla documentazione prodotta non sia dimostrata l'equivalenza degli interventi in variante rispetto a quelli approvati in fase di concessione, si relazionerà con il competente Nucleo di valutazione per valutare un eventuale revoca totale o parziale del contributo già concesso.

Per le domande delle imprese attive nel settore della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE le opere oggetto di variante non devono comportare, nella configurazione planimetrica e degli accessi, la riduzione della funzionalità (anche con riferimento all'uso di attrezzature e macchinari) nell'utilizzo del fabbricato rispetto al progetto approvato, e non devono modificare l'uso esistente alla data del sisma.

Nel caso di opere in variante già realizzate che riducano la funzionalità nell'utilizzo del fabbricato secondo quanto sopra descritto, non sarà riconosciuto il SAL finale, e saranno a carico del beneficiario i costi di ripristino.

2. Dopo il comma 10 dell'articolo 4 è inserito il seguente comma 10 bis:

“10 bis. Per le domande delle imprese attive nel settore della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE, sono esaminate dal nucleo di valutazione del SII esclusivamente le varianti che comportino un aumento del contributo concesso, e quelle indicate ai punti a e b del comma 10 dell'articolo 4 dell'ordinanza n. 57/2012 che configurino una variante sostanziale ai fini sismici, ai sensi della D.G.R. n. 2272/2016. Tutte le altre tipologie di varianti, ivi incluse quelle riguardanti l'applicazione dell'art. 22 sono istruite e autorizzate direttamente dal RUP competente alla liquidazione dei contributi.”

3. Dopo l'articolo 13 bis, è aggiunto il seguente:

“Art. 13 ter

Procedura per il riesame della domanda presentata dalle imprese attive nel settore della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE

1. Entro il 10 marzo 2017 è possibile richiedere, per una sola volta, il riesame della domanda di contributo qualora si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) il beneficiario abbia avuto una proposta di contributo o un decreto di concessione tale da non permettere il ripristino della struttura e l'agibilità per cause riconducibili all'accertamento del nesso di causalità tra il danno e gli eventi sismici, esclusivamente per le categorie di immobili di seguito indicate:
 - i) immobili descritti negli allegati B, D, E, F;
 - ii) immobili descritti nell'allegato A e destinati, alla data del sisma, all'allevamento zootecnico;

- iii) immobili descritti negli allegati A, B e destinati, alla data del sisma, alla conservazione e/o trasformazione di prodotti alimentari di cui all'Allegato I del trattato della U.E.;
 - iv) immobili destinati all'attività produttiva agricola ove la prevalenza della superficie utile del piano terreno sia transitabile con trattatrici iscritte all'U.M.A. (utenti motori agricoli) alla data del sisma;
- b) gli immobili oggetto della domanda non abbiano alla data del sisma, o nella configurazione di progetto, le seguenti caratteristiche:
- i) distribuzione planimetrica riconducibile a destinazioni d'uso residenziali, ivi inclusi gli immobili ex-abitativi per i quali tale configurazione rimarrebbe invariata;
 - ii) impianti tecnologici riconducibili a destinazioni d'uso residenziali;
 - iii) coibentazione riconducibile a destinazioni d'uso residenziali;
 - iv) l'istruttoria già effettuata per l'ammissibilità a contributo ha riscontrato che la struttura era collabente e/o in stato di degrado e/o in presenza di danni precedenti agli eventi sismici;
 - v) essere riconducibili a tettoie o con pareti perimetrali in lamiera, vetroresina o simili;
- c) l'immobile oggetto della domanda non sia stato oggetto di interventi di riparazione o demolizione tali da non consentire di riconoscere, nello stato di fatto, il nesso di causalità dei danni con gli eventi sismici.

2. Per procedere alla revisione istruttoria è necessario fare pervenire entro il 10 marzo 2017 all'indirizzo PEC agriterremoto@postacert.regione.emilia-romagna.it, apposita domanda avente per oggetto "riesame domanda CR/aa/numero del gg/mm/aa ai sensi del comma 1 - art. 13 ter ord. 57/2012 e smi" con allegata la seguente documentazione, pena l'esclusione della stessa:

- la domanda di riesame firmata dal beneficiario e dal progettista;
- la perizia giurata integrativa rispetto a quella presentata nella domanda originale in cui si evidenziano con maggiore dettaglio o si integra la rappresentazione dei danni determinati dal sisma; nel caso in cui sia inserita ex-novo, ove previsto, la richiesta di contributo per interventi di miglioramento sismico, è necessario allegare un nuovo computo metrico estimativo.

3. Il Responsabile del Procedimento, verificata la rispondenza della motivazione di decurtazione del contributo e la rispondenza dell'immobile alle caratteristiche sopra descritte, richiede l'esecuzione di un sopralluogo da parte del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna al fine della verifica delle condizioni di danneggiamento dichiarate in perizia ed ancora rilevabili sull'immobile oggetto della domanda, e successivamente autorizza il riesame in istruttoria della domanda ovvero ne richiede l'integrazione. Il riesame delle domande accolte avverrà anche in caso di rivalutazione in diminuzione del danno da sisma, secondo quanto accertato in sede di sopralluogo.

4. Qualora il sopralluogo da parte del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna non possa essere correttamente effettuato, per indisponibilità del richiedente

oppure a causa di una significativa alterazione dell'immobile a seguito degli eventi sismici, che non permetta il riconoscimento del danneggiamento causato dagli stessi, il procedimento viene concluso d'ufficio con diniego alla riammissione od al supplemento di istruttoria.

5. Entro il 10 marzo 2017, i beneficiari potranno richiedere il riesame delle istruttorie effettuate sulle strutture in muratura o con tipologia edilizia assimilabile all'edilizia residenziale, destinate esclusivamente a residenze o domicili pertinentziali delle imprese attive nel settore della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE, per ottenere gli adeguamenti previsti nell'ordinanza n.59/2016 di cui alla tabella B) dell'allegato 2 dell'ordinanza n.59/2016 e/o agli adeguamenti previsti dal comma 1 dell'art. 4 e/o gli adeguamenti introdotti dal comma 18 dell'art. 4.

6. La domanda di riesame di cui al precedente comma 5 dovrà essere effettuata attraverso specifica domanda avente per oggetto "riesame domanda CR/aa/numero del gg/mm/aa ai sensi del comma 5 - art. 13 ter dell'ordinanza 57/2012 e smi" da inviare a agriterremoto@postacert.regione.emilia-romagna.it e dovrà contenere:

- la domanda di riesame firmata dal beneficiario e dal progettista;
- la perizia giurata integrativa rispetto a quella presentata nella domanda originale in cui si dettagliano le richieste di adeguamento del computo metrico estimativo rispetto a quello allegato alla domanda già presentata e approvata con decreto o, in assenza di decreto, oggetto di proposta di contributo.

7. I documenti relativi ai procedimenti oggetto del presente articolo saranno caricati su piattaforma SFINGE."

4. Dopo l'articolo 22, è aggiunto il seguente:

“Art. 22 bis

Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi in caso di fallimento, concordato preventivo liquidatorio o liquidazione coatta amministrativa del beneficiario del contributo concesso ai sensi degli artt. 5, 5 co. 1 e 2 e 6 co. 3

1. In caso di fallimento, concordato preventivo liquidatorio o liquidazione coatta amministrativa del beneficiario, intervenuti successivamente alla concessione del contributo ai sensi degli artt. 4, 5 co. 1 e 2 e 6 co. 3 dell'Ordinanza Commissariale n. 57/2012 e ss.mm.ii., il Commissario Delegato:

- procederà alla revoca totale del contributo concesso, qualora gli interventi sugli immobili (riparazione, ripristino con rafforzamento locale, miglioramento sismico, ricostruzione, delocalizzazione definitiva) o sui beni strumentali (riparazione o riacquisto), per cui è stato concesso il contributo stesso, non siano avviati al momento del fallimento, concordato preventivo liquidatorio o liquidazione coatta amministrativa ed il beneficiario, quindi, non

abbia ancora sostenuto alcun costo per la ricostruzione, in assenza dell'assunzione di alcun impegno da parte del Curatore fallimentare;

- non procederà alla revoca del contributo concesso, qualora gli interventi sugli immobili (riparazione, ripristino con rafforzamento locale, miglioramento sismico, ricostruzione, delocalizzazione definitiva) o sui beni strumentali (riparazione, riacquisto) siano stati completati, le relative spese siano già state sostenute dal beneficiario e i fornitori dello stesso risultino già pagati per le lavorazioni effettuate;
- non procederà alla revoca del contributo concesso, anche nel caso di interventi non ancora avviati al momento del fallimento, nel caso in cui il Curatore fallimentare, nell'ambito della gestione provvisoria delle attività di impresa o per cessione ad assuntori, assuma tutti gli obblighi previsti dalla presente ordinanza a carico dei beneficiari;

2. Il contributo concesso e non oggetto di revoca individuato nelle modalità di cui al precedente punto 1) sarà erogato nelle seguenti modalità:

- qualora il beneficiario, antecedentemente alla dichiarazione di fallimento, concordato preventivo liquidatorio o liquidazione coatta amministrativa, non abbia pagato ai fornitori alcuna somma o abbia provveduto solo parzialmente, la banca o l'istituto di credito provvederà al pagamento delle fatture direttamente a favore di questi ultimi nei limiti degli importi riconosciuti ammissibili al punto precedente e previa comunicazione, da parte della struttura del SII, dell'esito favorevole dell'esame della documentazione prodotta, compatibilmente con la normativa fallimentare vigente e con quanto previsto dalle disposizioni attuative della disciplina di cui all'art. 3-bis del D.L. 95/2012, convertito con modificazione nella L. 135/2012;
- qualora il beneficiario, antecedentemente alla dichiarazione di fallimento, concordato preventivo liquidatorio o liquidazione coatta amministrativa, abbia pagato integralmente i fornitori, la banca o l'istituto di credito provvederà al pagamento del contributo direttamente a suo favore, nei limiti degli importi riconosciuti ammissibili al precedente comma e previa comunicazione, da parte della struttura del SII, dell'esito favorevole dell'esame della documentazione prodotta, compatibilmente con la normativa fallimentare vigente e con quanto previsto dalle disposizioni attuative della disciplina di cui all'art. 3-bis del D.L. 95/2012, convertito con modificazione nella L. 135/2012.

3. Il Commissario Delegato, in ogni caso, si riserva di valutare l'avvio del procedimento di revoca o l'erogabilità effettiva del contributo, sulla base della documentazione e sulle dichiarazioni a mantenere gli impegni previsti per il beneficiario dall'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i. prodotta agli atti, sentito eventualmente anche il Curatore Fallimentare.”

Articolo 3

Spostamento per le domande di contributo da piattaforma MUDE a piattaforma SFINGE per i fabbricati rurali strumentali

1. Il presente articolo disciplina la richiesta di spostamento di domande di contributo riferite a fabbricati rurali strumentali la cui struttura sia riconducibile a quella edilizia ordinaria in muratura agibili alla data del sisma ed oggetto di ordinanza sindacale di inagibilità totale, già presentate tramite piattaforma MUDE e rigettate in quanto la stessa non è stata ritenuta idonea per il deposito della domanda.

2. Il beneficiario della domanda di contributo per la ricostruzione di cui al comma 1 invia richiesta di spostamento della domanda sulla piattaforma SFINGE attraverso l'invio di comunicazione tramite PEC al seguente indirizzo agriterremoto@postacert.regione.emilia-romagna.it. Tale comunicazione deve indicare:

- a) il numero MUDE della domanda di contributo oggetto di spostamento;
- b) il titolare della prenotazione ed eventuale conferma di prenotazione;
- c) i riferimenti delle altre eventuali domande di contributo (sia MUDE che SFINGE) prenotate e/o presentate dallo stesso beneficiario;
- d) codice del professionista incaricato.

3. La struttura Regionale competente verifica che vi sia un atto o un altro provvedimento comunale nel quale la pratica sia stata rigettata ai sensi del precedente comma 1. A seguito della verifica la struttura regionale accetta o diniega lo spostamento.

Articolo 4

Spostamento per le domande di contributo da piattaforma SFINGE a piattaforma MUDE per i fabbricati rurali strumentali

1. Il presente articolo disciplina la richiesta di spostamento di domande di contributo riferite a fabbricati rurali strumentali la cui struttura sia riconducibile a quella edilizia ordinaria in muratura agibili alla data del sisma, già presentate tramite piattaforma SFINGE che sono state successivamente rigettate in quanto non sussistevano i criteri di ammissibilità ai sensi dell'ordinanza n. 57/2012 e smi.

2. Possono essere oggetto di richiesta di spostamento le domande di contributo relative ad immobili che abbiano i requisiti previsti dall'articolo 1 comma 1 dell'ordinanza n. 14/2016 e smi.

3. Il beneficiario della domanda di contributo per la ricostruzione deve depositare la domanda di contributo sulla piattaforma MUDE inserendo tra gli allegati anche una dichiarazione di spostamento e inviando contestualmente una comunicazione tramite PEC al seguente indirizzo agriterremoto@postacert.regione.emilia-romagna.it. Tale comunicazione deve indicare:

- a) il numero della pratica SFINGE oggetto dello spostamento;
- b) il titolare della prenotazione ed eventuale conferma della prenotazione.

4. Qualora il Comune accetti la domanda di contributo su piattaforma MUDE procederà ad istruire la pratica secondo le modalità e i termini indicati nelle ordinanze commissariali nn. 51 e 86/2012 e

smi previa verifica della documentazione già depositata sulla piattaforma SFINGE e l'eventuale documentazione relativa all'istruttoria effettuata.

5. Restano fermi i termini per l'ultimazione dei lavori e la consegna della documentazione a consuntivo indicati al comma 6 dell'articolo 1 dell'ordinanza n. 14/2016 e smi.

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)